

N. 1893

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, VALENTINO, MONTELEONE
e MULAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1996

Agevolazioni per l'utilizzazione dei telefoni cellulari in dotazione alle ambulanze delle associazioni di volontariato e organismi similari

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore terziario, quello in particolare delle associazioni cosiddette *non profit*, comprende anche tutte le associazioni di volontariato, gli organismi similari non aventi scopo di lucro, gli enti istituiti per l'attività di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e dei feriti.

Ci si rende conto in quale modo questi organismi assolvono ad obiettivi espliciti ed impliciti di interesse pubblico: si è verificato, cioè, un sempre più accentuato trasferimento dei servizi dalle istituzioni pubbliche al privato sociale e al volontariato.

Però in tale disegno di sicurezza sociale non è stato del tutto esplicitato nè risolto il problema delle agevolazioni di tipo economico-finanziario a favore di detti organismi.

Esiste un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione che regola l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato.

Ne esiste un altro del Ministro delle finanze per la concessione dei carburanti agevolati per le ambulanze. Non ne esiste però alcuno che regoli l'esenzione di alcune voci delle bollette telefoniche per i telefoni cellulari in dotazione delle ambulanze dell'associazione di volontariato.

Si parte dal presupposto che il cellulare nelle ambulanze non è un *optional*, ma uno strumento di collegamento indispensabile per poter svolgere la precipua e particolare

attività di assistenza 24 ore su 24 per tutto l'anno.

Attualmente le bollette telefoniche sono assai gravose giacchè le associazioni di volontariato non possono usufruire della tariffa *family* perchè questo tipo di contratto deve essere intestato ad una persona singola e non ad una associazione.

È conseguenziale l'elevatissimo costo dei telefoni cellulari in dotazione alle ambulanze delle associazioni di volontariato ancorchè queste svolgano l'attività di assistenza già descritta.

Il disegno di legge in esame prevede l'esenzione, dal 1° gennaio 1997, dal pagamento del canone di abbonamento, della tassa di concessione governativa nonché della voce «anticipo conversazione» se si tratta di avviamento dell'utenza, per i telefoni cellulari in dotazione alle ambulanze delle associazioni di volontariato, degli organismi similari non aventi scopo di lucro, degli Enti istituiti per l'attività di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e feriti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 12 del codice civile o ai sensi delle disposizioni regionali emanate in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le associazioni di volontariato sperano di vedere accolte queste legittime richieste in tempi accettabili e con la tempestività propria di questa onorevole Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esenzione telefonica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento, della tassa di concessione governativa sulle bollette telefoniche, nonché della voce «anticipo conversazioni» se trattasi di avviamento dell'utenza, per i telefoni cellulari in dotazione alle ambulanze delle associazioni di volontariato, degli organismi similari non aventi scopo di lucro, degli Enti istituiti per l'attività di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e feriti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 12 del codice civile o ai sensi delle disposizioni regionali emanate in attuazione della delega contenuta nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

(Iscrizione nei registri regionali o provinciali)

1. Le associazioni, gli organismi e gli enti, in mancanza del riconoscimento di cui all'articolo 1, devono dimostrare di essere iscritti nei registri istituiti dalle regioni o province autonome ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266. Mancando i registri, può essere comprovata la qualità di Enti di assistenza e di pronto soccorso sulla base degli elementi desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto redatti nelle forme prescritte.

Art. 3.

(Competenze degli Ispettorati territoriali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

1. Le associazioni, gli organismi e gli enti di cui all'articolo 1 devono presentare istan-

za al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per il tramite degli Ispettorati territoriali, contenente la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la specie di attività svolta.

2. All'istanza devono essere allegati, in copia conforme all'originale, l'atto costitutivo, lo statuto e l'atto di riconoscimento della personalità giuridica ovvero l'attestato rilasciato dall'Autorità regionale o provinciale competente dalla quale risulti l'iscrizione dell'Ente nei registri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il numero delle ambulanze, la marca, il numero di targa nonché i numeri dei telefoni cellulari in dotazione per ogni ambulanza.

3. Alla fine di ogni anno solare dovranno inoltre essere consegnate tutte le copie delle bollette telefoniche.

Art. 4.

(Formalità dell'ammissione al beneficio)

1. L'ammissione al beneficio di cui all'articolo 1 viene disposta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo parere degli ispettorati territoriali della Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Art. 5.

(Obbligo di comunicazione di eventuali variazioni)

1. Le associazioni, gli organismi e gli enti sono obbligati a comunicare tempestivamente, agli Ispettorati territorialmente competenti, gli atti di revoca del riconoscimento della personalità giuridica o dell'iscrizione nei registri regionali o provinciali, ove istituiti, le variazioni sostanziali dell'atto costitutivo o dello statuto nonché le variazioni della denominazione.